

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO Intervento di Manutenzione Programmata per la sostituzione dell'impalcato del viadotto (13001008050) sito al Km 416+028 della SS.16 "Adriatica" ricadente nel territorio della Provincia di Teramo

TIPO DI PROCEDURA: *Aperta*

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: *Contratto chiuso
minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice;
Anas, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023,
procederà all'individuazione di eventuali offerte
anormalmente basse solamente in presenza di almeno 5
offerte ammesse*

RIFERIMENTI NORMATIVI: *D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 pubblicato in GU n.77 del 31
marzo 2023, come modificato dal d.lsg. 31.12.2024 n.
209 in G.U. n. 45/L del 31/12/2024. (di seguito Codice).*

CODICE GARA: AQLAV005-26 – CODICE SILWEB AAMSAQ01078 - CODICE CIG BACF2929A4
CUP F97H23000360001

INFORMAZIONI GENERALI

PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA

Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato:

- Pubblicato ai sensi dell'art 85 del Codice sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici" (di seguito per brevità "BDNCP") in data 13/03/2026;
- pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS <https://acquisti.stradeanas.it>.

Struttura Territoriale Abruzzo e Molise

Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L'Aquila T [+39] 0862 305001 - F [+39] 0862 305260
Pec anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)**

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

SOMMARIO

	PREMESSE	4
1.	PIATTAFORMA TELEMATICA – “PORTALE ACQUISTI DI ANAS S.p.A.”	4
1.1.	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2.	DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3.	IDENTIFICAZIONE	7
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1	DOCUMENTI DI GARA	7
2.2	CHIARIMENTI	8
2.3	COMUNICAZIONI	9
2.4	SEDUTE DI GARA	10
3.	OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
3.1	DURATA	12
3.2	REVISIONE PREZZI	12
3.3	MODIFICA DEL CONTRATTO	14
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	17
6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	20
6.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	20
6.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE	21
	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI	
6.3.	CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	21
6.4.	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	23
7.	AVVALIMENTO	24
8.	SUBAPPALTO	26
9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	27
10.	GARANZIA PROVVISORIA	27
11.	SOPRALLUOGO [FACOLTATIVO]	30
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	31
13.	REGISTRAZIONE AL PORTALE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	32
13.1.	REGISTRAZIONE AL PORTALE	32
13.2.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	34
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	37

15.	CONTENUTO DELLA “RISPOSTA DI QUALIFICA” DELLA RDO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	38
15.1	LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL’OFFERTA ED EVENTUALE PROCURA – E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE “RISPOSTA DI QUALIFICA”	40
15.2.	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	47
15.3.	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVALIMENTO	48
15.4.	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	48
16.	CONTENUTO DELLA “RISPOSTA ECONOMICA” DELLA RDO – OFFERTA ECONOMICA	51
16.1	SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA	52
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	53
18.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	53
19.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	54
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	57
21.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	59
22.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	60
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	66
24.	FRAMEWORK ANTI- CORRUPTION DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	66
25.	ACCESSO AGLI ATTI	67
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	68
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	68

PREMESSE

Con Decisione di Contrarre prot. n. CDG-1013511-I del 19/11/2025, questa Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dei Lavori di "Intervento di Manutenzione Programmata per la sostituzione dell'impalcato del viadotto (13001008050) sito al Km. 416+028 della SS.16 "Adriatica"-ricadente nel territorio della Provincia di Teramo".

Ai sensi dell'art 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente gestita per via telematica attraverso il "Portale Acquisti di Anas S.p.A." (di seguito anche il "**Portale**" o la "**Piattaforma**"), accessibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 26 del Codice. Tramite tale sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice e con l'applicazione dell'articolo 54 del D. Lgs. 36/2023 in ordine alla individuazione delle offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 83 comma 2 del Codice la durata del procedimento, nel rispetto dei termini massimi di cui all'art. 17 comma 3 del Codice (Allegato I.3 del Codice) è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando sino all'aggiudicazione efficace alla migliore offerta, salvo la proroga per il periodo massimo di un mese ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia.

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'Ing. Marco Bosio, nominato con provvedimento prot. n. CDG-0907440 -U del 17.11.2023.

Il luogo di svolgimento dei lavori è in ABRUZZO ed in particolare:

CIG BACF2929A4

Luogo principale di esecuzione: TERAMO - Codice NUTS ITF12

1. PIATTAFORMA TELEMATICA – "PORTALE ACQUISTI DI ANAS S.p.A."

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *Electronic IDentification Authentication and Signature*), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.lgs. n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immutabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta e/o domanda di partecipazione alla gara;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

E' a carico dell'operatore economico la responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione delle offerte, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Contratto di registrazione per la partecipazione all'asta elettronica, alla richiesta di offerta in busta chiusa digitale e ad ogni altro evento eseguibile tramite il Portale Acquisti Anas S.p.A." (scaricabile dal *link* "Contratto di registrazione", disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>) e nel documento scaricabile dal *link* "Verifica la configurazione HW e SW" (anch'esso disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il Portale Acquisti ANAS si basa sui servizi e le applicazioni informatiche forniti da Jaggaer Company che ricopre il ruolo di Gestore della Piattaforma, ai sensi della normativa vigente in materia.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento scaricabile dal *link* "Verifica la configurazione HW e SW" disponibile all'indirizzo internet:

<https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un **certificato di firma digitale, in corso di validità**, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario possedere una utenza valida (*username* e *password*) sul Portale.

In mancanza dell'utenza su menzionata è necessario seguire la procedura indicata all'interno del par. 5 dell'allegato al Disciplinare "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul "Portale Acquisti di Anas S.p.A." a corredo della documentazione di gara" (di seguito "**Istruzioni operative**").

In caso di partecipazione nelle forme aggregate, previste dall'art. 65 comma 2 del D.Lgs 36/2023, ai fini della presentazione dell'offerta nella presente procedura online, tutte le imprese raggruppate/associate, sono tenute alla registrazione al Portale Acquisti di Anas S.p.A., secondo le modalità indicate in precedenza nelle premesse del presente disciplinare.

Ciascuna Impresa partecipante alla procedura in forma aggregata, sarà tenuta alla compilazione del proprio DGUE e al suo successivo caricamento sul Portale.

Si rimanda a tal proposito alle "Istruzioni per la compilazione del DGUE – operatore economico" di cui allegato 2.

La registrazione al Portale e la partecipazione alla procedura in oggetto sono gratuite.

Per richieste di assistenza in fase di registrazione e abilitazione al Portale l'operatore economico deve contattare il servizio "*Helpdesk*" di cui al par. 4 delle Istruzioni operative.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende ai sensi dell'art 82 comma 1 del Codice:

- a) bando di gara [eventuale Notice ANAC]
- b) disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) schema di contratto;
- d) Capitolato Speciale d'Appalto

- e) Elaborati amministrativi e tecnici di cui all'elenco in calce al presente disciplinare
- f) Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul "Portale Acquisti di Anas S.p.A." a corredo della documentazione di gara;
- g) Manuale DGUE Operatore Economico

La decisione di contrarre e il bando di gara e la documentazione sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente"

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma nella sezione "Allegati Dell'Avviso" all'interno dell'"Avviso in Area Pubblica" inerente alla procedura in oggetto, presente nella pagina pubblica del Portale denominata "Bandi & Avvisi" ("Bandi & Avvisi > Gare telematiche ad evidenza pubblica in corso > Appalti In Corso") disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html> nonché all'interno della sezione "Appalti in corso" nella scheda riguardante la presente procedura di gara sul sito www.stradeanas.it, e/o nelle aree interne dedicate.

Si informa che la documentazione di gara **AQLAV005-26** è articolata nella sezione "Allegati dell'Avviso" del sopra citato "Avviso in Area Pubblica" e/o attraverso la funzionalità di messaggistica della Piattaforma.

Le eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Disciplinare, ai relativi allegati, al Capitolato e agli altri documenti dovranno essere inviate ad ANAS S.p.A. esclusivamente mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO "principale" di riferimento.

Per l'utilizzo della funzionalità "Messaggi" della RDO si rimanda al par. 13 delle Istruzioni operative.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la funzionalità "Messaggi" della "Richiesta di Offerta" (RDO) sul Portale Acquisti <https://acquisti.stradeanas.it>, entro il giorno **01/04/2026 alle ore 12:00**.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno giorni **6 (sei)** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Portale.

all'interno dell'"Avviso in Area Pubblica" afferente alla procedura di gara in oggetto, presente nell'area "Bandi & Avvisi" ("Bandi & Avvisi > Gare telematiche ad evidenza pubblica in corso > Appalti In Corso"), disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html> e/o mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente l'area della Piattaforma di cui sopra.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, ivi inclusi i chiarimenti telefonici.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

Per l'utilizzo della funzionalità "Messaggi" della RDO si rimanda al par. 13 delle Istruzioni operative.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale.

Tutte le comunicazioni dagli operatori economici alla Stazione Appaltante, si intendono validamente ed efficacemente effettuate esclusivamente qualora inviate mediante funzionalità "messaggi" del Portale Acquisti ANAS S.p.A.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora inviate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto della registrazione al Portale, mediante la funzionalità "Messaggi" della presente procedura telematica. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

È ad esclusivo carico dell'operatore economico ogni responsabilità in merito a qualsivoglia problematica di ricezione o trasmissione connessa al non corretto funzionamento o alla errata indicazione dell'indirizzo PEC specificato dal concorrente in sede di registrazione al Portale, come indicato al paragrafo. 5 delle Istruzioni operative

La Piattaforma invia agli operatori economici una segnalazione di avviso che si intende validamente ed efficacemente effettuata qualora inviata all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto della registrazione al Portale. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05, ovvero l'indirizzo PEC specificato dal concorrente in sede di registrazione al Portale o per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4 SEDUTE DI GARA

La prima seduta pubblica si terrà presso Anas S.p.A. - Area Gestione Rete Abruzzo, Via dei Piccolomini, 5 67100 L'Aquila ovvero tramite modalità in video conferenza, che sarà tempestivamente comunicata ai concorrenti a mezzo la funzionalità "Messaggi" della RDO, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Anas S.p.A. si riserva comunque la possibilità di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate, che potranno avvenire in presenza o in video conferenza, tramite piattaforma Microsoft Teams.

Gli esiti delle sedute riservate saranno tempestivamente resi noti mediante la funzionalità "messaggi" della RDO.

Per l'utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO si rimanda al par. 13 delle Istruzioni operative.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto non ricorrono i presupposti per la suddivisione, non essendovi criteri funzionali, prestazionali o quantitativi in base ai quali eseguire una suddivisione.

Tabella – Descrizione del lotto

Oggetto del lotto	CIG
Intervento di Manutenzione Programmata per la sostituzione dell'impalcato del viadotto (13001008050) sito al Km. 416+028 della SS.16 "Adriatica"-ricadente nel territorio della Provincia di Teramo	CIG BACF2929A4

Il dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto è il seguente:

Tabella – Oggetto

n.	Descrizione lavorazioni	Categorie SOA	Prevalente/Categorie e Scorporabili SOA	Subappaltabile interamente /Subappaltabile parzialmente/Non subappaltabili/Subappalto a cascata	Avvalimento	Importo
1	Strade autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3 Class. II°	Prevalente	nella misura massima inferiore al 50% No subappalto a cascata	Si	€ 505.831,57
2	Barriere stradali di sicurezza	OS12-A Class. I°	Scorporabile a qualificazione obbligatoria	Interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119, co.2 del Codice non ulteriormente subappaltabile	Si	€ 57.688,19

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 563.519,76 di cui € 524.570,21 per lavori comprensivi di € 112.804,47 per incidenza della manodopera oltre € 38.949,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Categoria prevalente: OG3 (strade autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) importo € 505.831,57 classifica II° assoggettabile ad avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice – subappaltabile nella misura massima inferiore al 50% ai sensi dell'art. 119 co.2, del Codice non ulteriormente subappaltabile art 119 co. 17 del codice. (cd. subappalto a cascata).

Categoria scorporabile: OS12-A (Barriere stradali di sicurezza) importo € 57.688,19 classifica I° scorporabile a qualificazione obbligatoria, assoggettabile ad avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice – interamente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 co.2, del Codice non ulteriormente subappaltabile art 119 co. 17 del codice. (cd. subappalto a cascata).

Si rappresenta che il costo della manodopera continua a costituire una componente dell'importo posto a base di gara (Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 5665 del 09/06/2023; parere MIT n. 2154 del 19/07/2023; Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023).

Pertanto, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all'intero importo ribassabile a base d'asta, comprensivo del costo della manodopera e al netto dei costi della sicurezza.

Nell'offerta economica (allegato 4) deve essere indicato un ribasso unico percentuale offerto rispetto all'Elenco prezzi posto a base di gara, il quale riporta i singoli prezzi comprensivi della componente di manodopera.

I contratti di subappalto dovranno essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice, ed in conformità all'Allegato I.01, il/i contratto/i collettivo/i applicativo/i per il presente appalto è: IMPRESE EDILE.

Ai sensi dell'art 119, comma 17, tutte le categorie di lavorazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate nei limiti di cui sopra e **non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata")**. Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando l'Elenco Prezzi ufficiale dell'ANAS 2025 Rev. 1 allegato alla documentazione di gara.

Il contratto sarà stipulato a misura

Il lotto è finanziato con provvedimento CDG-0545530 del 19.06.2025 e risulta inserito nel Piano Aggiornamento C.d.P. 2016-2020 – Rifinanziamento Ponti Viadotti Gallerie – Fondo Infrastrutture 2019.

3.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 210 giorni naturali e consecutivi, dalla data della consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 126 comma 2 del Codice, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione secondo le modalità e termini di cui al Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali e allo Schema di contratto.

3.2 REVISIONE PREZZI

In osservanza dell'art. 60 e dell'art. 119, comma 2-bis del Codice, il corrispettivo dovuto all'Appaltatore/Subappaltatore sarà oggetto di revisione nel rispetto di quanto di seguito previsto.

La presente clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera – oggetto del contratto – in aumento o diminuzione superiore al 3% (in seguito "Alea") dell'importo del contratto.

Qualora in applicazione degli indici di riferimento si superi, in aumento o diminuzione, l'Alea, la revisione verrà applicata nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% in relazione alle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento.

A tal fine, con riguardo ai lavori, si applica il seguente indice ISTAT ("indici di riferimento" – disponibili sul portale istituzionale ISTAT): indice del costo di costruzione di un tratto stradale con tratto in galleria.

Come previsto nell'Allegato II.2-bis, Sezione IV "Disposizioni economico-finanziarie e finali", art. 16 "Disposizioni transitorie e finali", comma 2, l'indice sopra indicato potrà essere utilizzato fino a quando non saranno disponibili gli indici di costo per tipologie omogenee di lavorazione (TOL) di cui alla tabella A dell'Allegato II.2-bis.

Tale meccanismo di revisione prezzi opera anche per le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto derivato di subappalto o sub-contratto comunicato alla S.A. per il quale è obbligatoria l'inserimento di analoga clausola di revisione.

Le variazioni degli indici di riferimento verranno verificate mensilmente. Allo scadere del primo semestre di esecuzione del Contratto e così per i successivi semestri fino al termine del contratto, verrà calcolato l'indice medio del semestre ed applicato al costo dell'opera oggetto del Contratto al fine di verificare se sia stata superata, in aumento o diminuzione l'Alea.

L'eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento dell'Alea avverrà in relazione all'importo contrattuale delle prestazioni eseguite nel mese di riferimento e sarà corrisposto con il primo pagamento utile successivo alla verifica.

In caso di variazioni in diminuzione, qualora l'importo del primo pagamento non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, l'Appaltatore dovrà corrispondere l'importo residuo secondo le modalità prescritte dal Committente con apposita comunicazione.

Le Parti fin d'ora, concordano che, riguardo i lavori, l'indice sintetico di costo ISTAT di cui sopra verrà automaticamente sostituito in caso di sopravvenienza di nuovi Indici ISTAT dedicati specificamente alle opere per infrastrutture stradali.

Ai fini revisionali, il *dies a quo* per la valutazione delle variazioni degli indici ISTAT è quello relativo al mese di scadenza di presentazione dell'offerta.

Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L'arrotondamento viene operato in eccesso all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'Appaltatore esegua o consegna le prestazioni in ritardo, la revisione opererà solo fino alla data di esecuzione/consegna stabilita nel contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di revisione del periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini stabiliti nel contratto, l'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Appaltatore deve essere effettuato con riferimento al momento in cui le prestazioni sono state eseguite/consegnate. La revisione dei prezzi opera in presenza del

superamento, in aumento o in diminuzione, dell'Alea una sola volta per ciascun semestre sino all'eventuale futura revisione.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per il Committente ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'Art. 67 comma 4 del Codice, i Consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g) del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte **delle consorziate designate** dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Ai sensi dell'articolo 67 comma 5 del Codice, i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del

comma 3 dell'art. 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate **è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale**, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali sono tenuti, entro **10 giorni** a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano, ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice, la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. In caso di consorzio di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), il consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del Codice e ai sensi dell'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 - dell'art. 186-bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 163 del citato R.D., ai fini della partecipazione è necessario **l'avvalimento** dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art. 186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese

purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Infine, ai sensi dell'art. 104 comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avalimento finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Si applica l'articolo 67, comma 3, del Codice.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale anche accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE 2.0), ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato -FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'operatore economico dopo la registrazione al servizio FVOE indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

La Stazione Appaltante procederà ad acquisire la documentazione inserita nel fascicolo virtuale mediante richiesta di autorizzazione all'accesso secondo le modalità indicate nel Manuale Utente (MU) FVOE 2.0.

La sussistenza di cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del codice devono essere accertate previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione ai di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) e d) del Codice, requisiti generali di cui al presente paragrafo dove devono essere posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Costituiscono causa di esclusione anche gli illeciti professionali gravi, e sensi articolo 98 del codice.

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata **prima della presentazione dell'offerta**, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente alla presentazione dell'offerta**, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure sopra menzionate, adottate dagli operatori economici sono valutate considerato la gravità e le particolari circostanze del reato e dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione.

Se le misure adottate sono ritenute **sufficienti e tempestive**, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice, sono esclusi dalla procedura di gara di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente

all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di trasmissione, della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale.

Nello specifico, con riferimento alle cause di esclusione di cui agli art. 95 del Codice, il concorrente dovrà altresì dichiarare tutte le ipotesi di illecito professionale che possano negativamente incidere sulla integrità o affidabilità (tra queste segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo le risoluzioni contrattuali disposte da ANAS o da altra Stazione Appaltante nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, anche se contestate in giudizio corredate da documentazione comprovante lo stato perdente del contenzioso; i procedimenti penali di cui il concorrente sia a conoscenza per uno più reati incidono sulla moralità professionale dell'appaltatore tra gli altri quali ricadono a titolo esemplificativo, tra gli altri, quelli dell'art. 94 comma 1 del Codice corredate da documentazione comprovante lo stato pendente del procedimento).

L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

La verifica del possesso dei requisiti, comprovabili mediante i documenti indicati, avviene ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 del 24 ottobre 2022, anche attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore economico (FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'Operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la *"Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni"* COM (2017) 572 *final.* del 3 ottobre 2017).

ANAS S.p.A. si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del Codice.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

Resta ferma l'applicazione del soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La verifica del possesso dei **requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario** comprovabili mediante i documenti indicati avviene anche ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico di seguito: FVOE 2.0.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito *link* sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a _____ sistema _____ il _____ CIG _____ della _____ procedura di affidamento cui intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) **Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni anche attraverso il **FVOE 2.0**, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residenti in Italia, si rimanda alle modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova dei requisiti di cui al presente paragrafo, la Stazione appaltante opera ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice, anche attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. del 07 marzo 2005, n. 82 e con le Banche dati delle pubbliche amministrazioni.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità economica -finanziaria e tecnica - professionale sono rappresentati dalla documentazione sotto riportata.

Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto II.1.5 del bando, rilasciata da una **S.O.A.** appositamente autorizzata, per le attività di costruzione.

Le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica inferiore alla III°, oltre all'Attestazione SOA, sono tenute al possesso della patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La comprova del requisito è fornita anche attraverso il FVOE 2.0, dall'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, eventualmente corredata dalla patente a crediti di cui sopra.

Tali documenti devono essere prodotti nella busta amministrativa, nonché forniti attraverso il FVOE 2.0.

Per la comprova dei requisiti di cui al presente paragrafo, la Stazione appaltante opera ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. del 07 marzo 2005, n. 82 e con le Banche dati delle pubbliche amministrazioni.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e), f) e g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un consorzio stabile o una sub associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di

un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

a) Requisiti di idoneità professionale

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE costituite e da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

b) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Il **requisito di cui al precedente punto 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) del Codice, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, f) del Codice e ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h) del Codice, le quote di partecipazione del raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate [da verificare] 26/01/2026.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del Codice, i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane, possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, **le categorie di lavori** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorzati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art 68 commi 17 e 18 del Codice è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f) del Codice.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 67 comma 1 del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per i soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lettere b), c) e d) sono disciplinati dall'allegato II.12 al Codice.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lett d) del Codice, i requisiti speciali di qualificazione:

- qualora il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio saranno computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

- qualora, invece, il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice;

Fermo restando il disposto dell'art. 67 comma 4, ultima linea del D.Lgs. 36/2023, nonché la facoltà di recesso di cui all'art. 68 commi 17 e 18 del Codice, i consorziati designati in aggiunta o in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, non devono aver partecipato alla presente gara sotto qualsivoglia forma e, in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. Qualora venga indicata una consorziata, in aggiunta o in sostituzione di quella indicata in sede di offerta, che non faceva parte del Consorzio già alla data di presentazione dell'offerta, ANAS si riserva la facoltà di verificare che tale designazione non sia posta in essere per eludere il divieto di cessione del contratto di cui all'art. 119 del Codice.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65 comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri, e nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere l'esclusione.

L'estromissione o sostituzione della/delle consorziate è disciplinata dall'art. 97 del Codice.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare **il possesso dei requisiti di ordine speciale** di cui al punto 6.2 e/o **per migliorare la propria offerta**.

Nel contratto di avvalimento le parti, ai sensi dell'art. 26 Allegato II.12 del Codice devono riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse strumentali e umane ed i mezzi prestati, in modo determinato e specifico, la durata e se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui il prestito abbia ad oggetto requisiti di qualificazione certificati da attestazione SOA, l'ausiliario dovrà mettere a disposizione dell'operatore economico **avvalente la Direzione Tecnica**, in quanto elemento basilare ed imprescindibile per l'ottenimento dell'attestazione SOA oggetto di avvalimento. **Il nominativo del Direttore Tecnico dovrà, dunque, essere presente nell'attestazione SOA** oggetto di avvalimento e dovrà essere indicato nel contratto di avvalimento nonché nella dichiarazione di avvalimento presente nell'allegato 1 del presente disciplinare.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, come previsto dall'art. *art 104 comma 12 del Codice*

Ai sensi dell'articolo 94 del Codice degli Appalti e ai sensi degli artt. 95 e 372 comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 5 e di ordine speciale di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla RDO a Portale il contratto di avalimento, che **deve essere nativo digitale** e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Sia nel caso in cui il **contratto di avalimento** sia finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale sia nel caso in cui sia finalizzato a migliorare la propria offerta, il contratto nonché le dichiarazioni dell'ausiliario dovranno essere caricati sia nella sezione **"Risposta di Qualifica" della RdO**, che nella sezione **"Risposta Tecnica" della RdO** in caso di gara in lotti, nel lotto di interesse.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del codice possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

In ogni caso ai sensi dell'art. 104, comma 5 del codice, la sostituzione dell'impresa ausiliaria è ammessa purché non conduca ad una sostanziale modifica dell'offerta.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. **La sostituzione può**

essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le categorie di lavori previste dal bando di gara che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di quanto previsto al paragrafo 3 del presente Disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. In sede di offerta, gli operatori economici possono indicare una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, tutte le categorie di lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate - nei limiti di cui al Paragrafo 3 - ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata"). Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Anas corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto qualificante (c.d. necessario) per supplire al requisito di qualificazione mancante deve, **a pena di esclusione**, espressamente dichiararlo nel DGUE e nell'All. 1 "Lettera ufficiale", non essendo sufficiente il ricorso a formule generiche, pena violazione dei principi di *par condicio* e di trasparenza che permeano le gare pubbliche, ma non è tenuto ad indicare in tale sede anche il nominativo del subappaltatore.

Fatto salvo l'obbligo di dichiarazione nel DGUE, il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà necessariamente produrre all'interno dell'All. 1 "Lettera ufficiale" una dichiarazione univoca di subappalto con indicazione specifica della percentuale delle categorie di lavori che intende subappaltare e, nel caso di RTI con dichiarazione delle relative quote di esecuzione, specificando i casi di subappalto "necessario" o "qualificante".

La mancanza di tale dichiarazione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio quando la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l'impresa si è impegnata a realizzare.

La possibilità di avvalersi dell'Istituto del subappalto è riservata esclusivamente al Concorrente; pertanto, solo quest'ultimo dovrà rendere le relative dichiarazioni.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le condizioni di cui all'art. 102 comma 1 lett a), b) e c) del codice l'operatore economico si impegna a garantire

a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il rispetto della vigente normativa è **condizione essenziale per l'esecuzione del contratto**. A tal fine, si specifica che il **CCNL di riferimento** per la procedura di gara in oggetto è il seguente CCNL IMPRESE EDILI.

L'aggiudicatario è vincolato al rispetto dei criteri ambientali minimi.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del codice l'Aggiudicatario è tenuto all'applicazione dei criteri Ambientali Minimi (d'ora in poi CAM) di cui al DM 05/08/2024 entrato in vigore il 21.12.2024 – "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)" di cui al punto 2.3.4 per "usi non strutturali" dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale.

10. GARANZIA PROVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria di € 5.635,20 pari all'1% del prezzo a base di appalto.

Pur trattandosi di appalto inferiore alle soglie Comunitarie, è necessario richiedere la garanzia provvisoria sia per la tipologia di procedura scelta, ovvero aperta, sia per la tipologia di appalto che, per esigenze di sicurezza stradale, richiede assistenza continua da parte di personale tecnico specializzato e dunque di esecuzione della prestazione senza soluzione di continuità. Ne consegue la necessità della costituzione di una garanzia del rischio connesso alla eventuale mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

Alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Ai sensi dell'art. 106 del Codice la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- a. **tramite cauzione**, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Codice, mediante accredito presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, tramite la funzionalità PagoPA, resa disponibile nel sito istituzionale ANAS S.p.A. – Area Clienti – Pagamenti.
- b. **tramite fideiussione** può essere rilasciata ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/Vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/Vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La Stazione Appaltante, all'atto dell'esame della documentazione presentata, procederà:

- alla verifica che la compagnia di assicurazioni che ha emesso la garanzia, risulti iscritta presso l'IVASS, nell'apposita sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;
- alla consultazione dell'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS sui casi di contraffazione accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti Internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
- alla consultazione dei comunicati stampa, pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS, con cui viene data notizia del rilascio di polizze contraffatte, delle compagnie di assicurazioni fallite o poste in liquidazione o sottoposte a misura di rigore dell'Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine;
- alla consultazione del sito istituzionale della Banca d'Italia, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117 comma 12 del Codice;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - 2 la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
 - 3 l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'alimentazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, mancata produzione, unitamente alla garanzia, dell'autentica di firma da parte di notaio o pubblico ufficiale, etc.).

Non è sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In tal caso l'offerta si intenderà non corredata da garanzia provvisoria e, pertanto, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto l'obbligo di effettuare sopralluogo, fermo restando la facoltà di prendere visione delle aree interessate dall'appalto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo Internet: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La relativa ricevuta verrà inserita nel FVOE 2.0 e dovrà essere allegata ai documenti di gara nella busta di qualifica.

Il contributo è dovuto per il lotto per il quale si presenta offerta nella misura di **€ 77,00 (euro settantasette)**.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo anche mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo Internet: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La relativa ricevuta verrà inserita nel FVOE 2.0 e dovrà essere allegata ai documenti di gara nella busta di qualifica – busta amministrativa.

L'importo del contributo dell'ANAC è calcolato sul valore stimato d'appalto di cui all'art. 14 del Codice comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo anche mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 1 comma 67, della legge 266/2005 e ss.mm.ii.

13. REGISTRAZIONE AL PORTALE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per le istruzioni di: registrazione e abilitazione al "Portale Acquisti di ANAS S.p.A.", compilazione e trasmissione per via telematica della documentazione amministrativa, delle offerte e del/i DGUE elettronico/i si rimanda alle *"Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte sul Portale acquisti di Anas S.p.A."* e all'allegato 5 *"Istruzioni operative per la compilazione del DGUE allegati al presente Disciplinare"*.

13.1. REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per le istruzioni di registrazione e abilitazione al Portale acquisti di Anas S.p.A. compilazione e trasmissione per via telematica della documentazione amministrativa, delle offerte e del/dei DGUE elettronico/i si rimanda all'allegato "istruzioni operative" e all'allegato "Istruzioni operative per la compilazione del DGUE allegati al presente Disciplinare".

Le imprese potranno presentare la propria offerta esclusivamente *online*, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 13.2, previa registrazione al "Portale Acquisti di Anas S.p.A" (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>) in conformità a quanto indicato nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Si precisa che le imprese non ancora iscritte sul Portale, al fine di poter inviare l'Offerta online, dovranno provvedere alla relativa registrazione che è a titolo gratuito.

Si invitano quindi le imprese interessate, ove non ancora iscritte ed abilitate all'utilizzo dei servizi della Piattaforma, a perfezionare la propria registrazione quanto prima, onde poter trasmettere l'Offerta online, entro il prescritto termine di scadenza. La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Oltre tale data l'abilitazione ai servizi della Piattaforma non potrà essere garantita. La registrazione e l'abilitazione alla Piattaforma è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.

Per navigare la Piattaforma ed utilizzare correttamente le funzionalità ai fini della partecipazione alla gara *online* è necessario essere in possesso di un Personal Computer collegato ad Internet per le cui caratteristiche tecniche si rimanda alla pagina consultabile al link "Verifica configurazione HW e SW" presente all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html> e di seguito elencate:

1. Cliccare su "Contratto di registrazione" e scaricare l'omonimo documento;
2. Cliccare su "Registrazione" e compilare il questionario online "Dati di registrazione";
3. Compilare il questionario online "Contratto di registrazione" debitamente compilato e sottoscritto digitalmente. Si precisa che l'inserimento di questo documento è condizione indispensabile per l'abilitazione ai servizi della Piattaforma e dunque, della *password* di accesso

della stessa ricevuta a seguito della compilazione del questionario dati di registrazione di cui al precedente punto 2;

4. Selezionare Le categorie merceologiche di interesse dall'Albero di Classificazione Merceologica cliccare su "conferma selezione corrente" per salvare i dati. Procedere quindi, con l'eventuale compilazione dei questionari specifici di categoria. Si precisa che la compilazione dei tali questionari specifici di categoria non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura.

In caso di R.T.I./Consorti di imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l'inserimento e la trasmissione telematica della documentazione delle offerte richieste, dovranno essere effettuati dal Consorzio nel caso di Consorti O dall'impresa mandataria nel caso DI R.T.I./G.E.I.E.. Per la compilazione e la trasmissione del solo di DGUE sarà, invece, richiesta la registrazione ed abilitazione nonché la conseguente attività sul Portale di tutti i soggetti che compongono la compagine del concorrente che partecipi forma raggruppata, come indicato nel prosieguo.

Al momento della registrazione al Portale, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel questionario "Dati di registrazione" un indirizzo di posta elettronica certificata - coincidente con il domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo 82/05 – e un indirizzo di posta elettronica non certificata, entrambi validi.

A tali indirizzi mail, infatti, verranno recapitate le notifiche della Piattaforma, incluso il codici di accesso alla propria area riservata del Portale (*username e password in fase di registrazione alla Piattaforma*) e tutte le comunicazioni di notifica, anche ai sensi dell'articolo 90 comma 1, del Codice, inerenti alle procedure svolte sul Portale medesimo in cui l'operatore economico stesso sarà coinvolto, compresa, quindi, la presente procedura di gara.

Al completamento delle operazioni di registrazione i concorrenti dovranno:

1. Effettuare il login alla propria area riservata del Portale (*previa attivazione della password*);
2. Accedere alla sezione "RICHIESTA DI OFFERTA > Procedura Aperta";
3. Cliccare sulla riga identificante la RdO;
4. Cliccare sul tasto "Sono Interessato a Partecipare" e confermare tale scelta.

Completata la procedura sopra descritta, si verrà automaticamente reindirizzati all'Area "RdO".

Si raccomanda di verificare l'impostazione del fuso orario censito nel questionario *online* "Dati di registrazione" in fase di registrazione al Portale, dato che *l'impostazione di un fuso orario errato implica una errata visualizzazione dell'orario di chiusura dei termini di presentazione delle offerte della RdO.*

Si segnala che il fuso orario corretto da indicare è CEST/CET – Central European Time (Europe/Rome).

Per eventuali richieste di assistenza in fase di registrazione e/o inserimento e/o trasmissione dell'offerta online il concorrente deve contattare il servizio "Helpdesk" al numero +39 02 00 70 42

47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul link "Assistenza online per fornitori" che è presente nella *Home Page* al Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>) .

Tale servizio assistenza – "Hepdesk" è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00 festivi esclusi.

13.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente tramite la RDO sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

I concorrenti, **a pena di irregolarità non sanabile delle offerte**, dovranno far pervenire la propria offerta *online* sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>) entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 17/04/2026.

Il concorrente per compilare la propria offerta nell'ambito della RDO dovrà:

1. accedere alla "Risposta di Qualifica" (ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa) e compilare i campi del relativo questionario nel rispetto delle modalità indicate al successivo paragrafo 15, per la redazione del DGUE (per la cui redazione si rimanda all'allegato 5 "Istruzioni operative per la redazione del DGUE"; allegato al disciplinare di gara – cliccare sull'icona "+" in corrispondenza della sezione del DGUE;
 - in caso di impresa singola, selezionare la modalità di compilazione del DGUE ("Nuovo" o in alternativa "Altre risposte DGUE (XML)" nel caso in cui si intenda caricare un DGUE in formato XML prodotto sulla medesima Piattaforma, o, in alternativa Template di risposta);
 - in caso di "Gruppo di Offerta", procedere preliminarmente con "l'invito" ai Soggetti che compongono la propria compagine attraverso le funzionalità disponibili sul Portale, perché possano presentare i relativi DGUE elettronici seguendo le istruzioni presenti a video. Una volta che tutti i "Membri del Gruppo di Offerta" avranno accettato l'invito trasmesso dalla Capogruppo, quest'ultima potrà accedere al dettaglio del "Gruppo di Offerta", ed inserire, per ogni "Membro del Gruppo Offerta", la relativa quota di partecipazione;
 - in caso di impresa singola con altro soggetto, per invitare la/le impresa/e Ausiliaria/Ausiliarie (di seguito "gli altri Soggetti") a partecipare al "Gruppo di Offerta" e compilare e trasmettere il proprio DGUE elettronico al Portale. Una volta che tutti gli altri soggetti avranno accettato l'invito a partecipare al "Gruppo di Offerta", e avranno compilato e trasmesso il proprio DGUE elettronico sul Portale, il concorrente potrà accedere al dettaglio del "Gruppo Offerta" e indicare per ciascun altro Soggetto la relativa quota di partecipazione (parti 0%).

2. accedere alla “Risposta Economica” (ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta dell’Offerta Economica) compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione richiesta, con le modalità indicate al successivo paragrafo 16

In caso di discordanza tra i valori quotati sulla sezione “Risposta Economica” del Portale Acquisti e quelli risultanti sul file “Modulo Offerta Economica” del Portale Acquisti, verrà ritenuto valido e vincolante quanto indicato in lettere sul citato file.

Una volta espletate le attività sopra indicate, per trasmettere la propria offerta telematica ad ANAS S.p.A., il concorrente dovrà:

- all’interno della RdO contenente la documentazione amministrativa (“RdO di Sola Qualifica”) cliccare su “Invia risposta”;
- cliccare su “OK” per confermare la trasmissione;
- Dopo aver trasmesso la risposta per la RdO di Sola Qualifica sarà possibile accedere alla RdO del lotto di interesse e cliccare su “Invia risposta” avendo cura di scaricare, sottoscrivere digitalmente e reinserire al Portale Acquisti versione PDF dei format dell’offerta *online* (ove richiesto) precedentemente valorizzati seguendo le istruzioni rese disponibili dal Portale stesso.

Per le offerte formulate da Raggruppamenti temporanei, il documento sopra menzionato dovrà recare la firma digitale dei legali rappresentanti (o soggetto dotato di procura) di tutte le imprese raggruppate, in conformità alle disposizioni di cui al successivo paragrafo 15.1.

Il concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l’avvenuta trasmissione (Stato della risposta: “Trasmessa”).

Si ricorda che la risposta alla procedura si intenderà completa solo con l’invio della risposta alla RdO di sola qualifica e con l’invio della risposta configurata per la raccolta dell’offerta economica. Il sistema non consente l’invio della RdO configurata per la raccolta dell’offerta economica se non è stata preliminarmente trasmessa la risposta alla Rdo di Sola Qualifica.

Nel caso in cui il concorrente di un’offerta economica riferita a diversa procedura da quella di interesse, l’offerta sarà ritenuta inammissibile ai sensi dell’art. 70 co. 4 lett. a).

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte. La Piattaforma non accetta offerte oltre tale termine. L’ultima offerta compilata e sottoscritta dal concorrente prima della “chiusura” a Portale della RDO comprensiva della versione pdf dei *form* di offerta *online* (ove richiesto), vale come proposta irrevocabile ed impegnativa.

Per eventuali richieste di assistenza in fase di registrazione e/o inserimento e/o trasmissione dell’offerta online il concorrente deve contattare il servizio “Helpdesk” al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul link “Assistenza online per fornitori” che è presente nella *Home Page* al Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio assistenza – “Helpdesk” è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00 festivi esclusi.

Le operazioni di inserimento al Portale di tutta la documentazione richiesta, ivi compresa la compilazione e presentazione del DGUE da parte di tutti i soggetti per i quali sia previsto, nonché la relativa trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Pertanto, si invitano i concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Con la trasmissione telematica della risposta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione amministrativa richiesta e perfezionare la propria Offerta Economica, il legale rappresentante dell'azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, per le cui caratteristiche tecniche si rimanda a quanto riportato all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. *zip, rar, etc...*) contenente un documento privo di firma digitale (laddove è richiesta la firma digitale), ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento (laddove è richiesta la firma digitale), in essa contenuto.

Le estensioni non ammesse per il caricamento dei documenti sono le seguenti: *bin exe dll pif bat cmd com htm html msi js json reg*.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compreso il DGUE, la lettera ufficiale di invio dell'offerta, l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore mediante forma digitale.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di all'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive **non saranno accolte** in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice l'operatore economico può richiedere, attraverso la funzionalità “Messaggi” della RDO, fino al giorno fissato per la loro apertura, la rettifica di un errore

materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Ciò a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o di una sua modifica sostanziale, e che resti in ogni caso assicurato l'anonimato.

A tal fine è obbligo del concorrente, utilizzando la messaggistica messa a disposizione nello spazio della RdO, richiedere le modalità per correggere il predetto errore senza in tale richiesta precisare la tipologia e il contenuto dell'errore.

A seguire la Stazione Appaltante metterà a disposizione di tutti i concorrenti 1 e/o 2 Rdl (a seconda delle richieste pervenute) nella/e quali il concorrente potrà inserire (firmata digitalmente la documentazione rettificata.

La/e predetta/e RDI saranno aperte anteriormente all'apertura della rispettiva busta economica.

Si rammenta il principio della segretezza dell'offerta economica e per l'effetto sarà escluso il concorrente che farà qualsiasi riferimento all'offerta economica rettificata tale da consentire alla Commissione/Seggio la "ricostruzione".

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della RDO e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Economica.

In particolare, gli operatori economici possono essere chiamati a:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica, fatta eccezione per le dichiarazioni contenute nell'Allegato 4 bis, che non compongono l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale

in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. Tale termine ha natura perentoria, e pertanto l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante avvierà il procedimento di soccorso istruttorio sopra descritto utilizzando la funzionalità "Messaggi" della RDO in Piattaforma.

La medesima area "Messaggi" dovrà essere utilizzata dai Concorrenti per trasmettere la documentazione richiesta, salvo indicazioni altre specificate dalla Stazione Appaltante a mezzo la predetta area "Messaggi".

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

In relazione ai contenuti dell'offerta economica e dei relativi allegati è ammessa la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere chiarimenti secondo le modalità previste dall'art. 101 del Codice. In ogni caso i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

Per le istruzioni di utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO si rimanda al par. 12 delle Istruzioni operative.

15. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA DI QUALIFICA" DELLA RDO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la "Risposta di Qualifica" della RDO per compilare/allegare la seguente documentazione:

1) **lettera ufficiale di invio dell'offerta corredata dal DGUE** e le dichiarazioni integrative (quest'ultimo nelle modalità di compilazione descritte ai precedenti paragrafi, nelle Istruzioni operative e nel

Manuale DGUE Operatore Economico e le dichiarazioni integrative (*Modello di Lettera Ufficiale di invio dell'offerta Allegato 1*), di cui al punto 15.1;

- 2) ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" - **Allegato 3**). Qualora l'Impresa sia iscritta alla White List potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione.
- 3) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata **dichiarazione di impegno di un garante a rinnovare la garanzia** di cui all'art. 106 comma 5, del Codice), di cui al punto 10 del Disciplinare;
- 4) **Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità**, di cui al punto 6.2; si raccomanda l'osservanza degli artt. 16, c. 5 dell'allegato II.12 e 17, c. 1 dell'allegato II.12 del Codice.

Al riguardo si precisa quanto di seguito:

- nel caso in cui risulti una sfasatura temporale tra la data di scadenza della validità quinquennale dell'Attestazione SOA e la nuova Attestazione SOA, l'operatore economico dovrà dimostrare di aver richiesto, almeno novanta giorni prima della scadenza della vecchia Attestazione SOA, il rinnovo dell'Attestazione attraverso la stipula di un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione, ai sensi dell'art. 16, c.5 dell'allegato II.12 del Codice;

- nel caso in cui nell'Attestazione SOA presentata in gara, non vi sia corrispondenza tra la "data di scadenza della validità triennale" e la "data di effettuazione della verifica triennale", l'operatore economico dovrà fornire la prova di aver richiesto la verifica triennale almeno un giorno prima della scadenza del previsto termine, ai sensi dell'art. 17, c.1 dell'allegato II.12 del Codice;

- 5) copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore firmato digitalmente;
- 6) [eventuale] copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- 7) **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC** (eventualmente anche allegata tramite il FVOE 2.0;
- 8) [eventuale] documentazione in caso di avalimento (anche premiale) di cui al punto 15.3;
- 9) [eventuale] documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 10) [eventuale] documentazione da rendere in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di cui al punto 15.2.

- 11) [eventuale] patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- 12) *per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti*: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA ED EVENTUALE PROCURA – E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE “RISPOSTA DI QUALIFICA”

La lettera ufficiale di invio dell'offerta è redatta secondo il modello di cui ***all'allegato 1 Modello di Lettera Ufficiale di invio dell'offerta.***

Il concorrente indica nella lettera ufficiale di invio dell'offerta il numero di gara alla quale intende partecipare.

Qualora venga caricata nella RdO una lettera ufficiale di invio dell'offerta relativa ad altra procedura, l'offerta sarà ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 70 co. 4 lett. a).

La “RISPOSTA DI QUALIFICA” è la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa, all'interno della quale il concorrente dovrà caricare la lettera ufficiale di invio dell'offerta, corredata dal DGUE e con le dichiarazioni integrative ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 Modello di Lettera ufficiale di invio dell'offerta, compilata *online* sulla Piattaforma.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., **mediante lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1)** sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale:

1. Dichiaro di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Titolo IV Capo II “Requisiti di ordine generale” del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 Codice civile;
2. dichiara, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e comma 5 del Codice, i provvedimenti concreti adottati e richiamati dall'art. 96 comma 6 del Codice, posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

6. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avalimento per migliorare la propria offerta), salvo che, in caso di avalimento premiale, l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale che non sussistono collegamenti tali da ricondurre l'ausiliaria e l'ausiliata ad uno stesso centro decisionale. (Cfr Art 104 comma 12 del Codice) Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

7. in caso di assenza di specifici protocolli in essere al momento di indizione della gara di impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, ad osservare le norme e le prescrizioni che sono previste nel Patto di integrità/Protocollo di Legalità Abruzzo;

8. di essere a conoscenza che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e che applica il Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, costituito dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale www.stradeanas.it, nella sezione "Governance e trasparenza - Documenti societari": Codice Etico di Gruppo, Policy Anti-Corruption di Gruppo, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e Modello di Gestione Anti-Corruption che, in ANAS, prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del MOG 231.

Dichiara, altresì, di essere edotto e di accettare gli obblighi derivanti dai documenti predetti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli stessi obblighi. L'eventuale accertamento di una violazione può determinare la mancata instaurazione o la risoluzione del rapporto contrattuale. Ciascun Concorrente si obbliga, altresì, con la partecipazione alla presente procedura di gara:

- a prevedere, nel caso di aggiudicazione, il medesimo obbligo nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b, c e d del Codice,

nei confronti dei soggetti consorziati designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto, anche quali subfornitori di beni e servizi, ed anche nel caso di affidamenti non soggetti al protocollo di legalità;

9. si impegna a rispettare quanto previsto nell' allegato Ambiente allo Schema di Contratto (Appalti di lavori *Linee guida ai comportamenti ambientali per manutenzione programmata e realizzazione di nuove opere*), si impegna, inoltre, a rispettare, nell'esecuzione, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Codice, così come disposto dall'art. 57 del Codice;

10. Si impegna a rispettare la clausola sociale indicata nel presente disciplinare, dichiarando che l'offerta rispetta gli obblighi in materia ambientale sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro;

11. Dichiarare che l'offerta tiene conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel Capitolato Speciale di Appalto e nei relativi allegati, compresi gli oneri relativi alle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza, nonché dei costi relativi alle disposizioni in materia di assicurazioni, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; dichiara, inoltre che gli oneri relativi ai costi della Sicurezza sono da ritenersi totalmente compensati con l'importo indicato nella documentazione di gara;

12. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza;

13. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

14. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

15. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

16. **Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161,

sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a seconda della fase):

- a. Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale competente, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- b. Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

17. dichiara di assumere gli impegni previsti dall'art. 102 co. 1 del Codice; a tal fine, indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere agli stessi;

18. dichiara, ai sensi dell'art. 1 co. 4 dell'allegato II.3 del Codice in combinato disposto con l'art. 57, co. 2-bis del Codice:

- di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 e ss.mm.ii;

19 Dichiara di fornire:

- ai sensi dell'art. 1, co. 2 dell'allegato II.3 del Codice in combinato disposto con l'art. 57, comma 2-bis del Codice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere redatta dagli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore ai quindici dipendenti, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'allegato II.3 del Codice in combinato disposto con l'art. 57, comma 2-bis del Codice, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui

all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, dagli operatori economici di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del Codice. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

20. [per le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica inferiore alla III] dichiara il possesso della "patente a crediti" di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e ne allega copia all'interno della "Risposta di Qualifica". Per le Imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana;

21. in caso di operatore economico extra-UE che non ha firmato accordi internazionali sugli appalti firmati dall'Unione Europea quali accordi sugli Appalti Pubblici (AAP) o altri Accordi Internazionali - ex art. 69 del Codice di non aver violato alcuna disposizione restrittiva internazionale, di non essere un soggetto sanzionato e di non controllare o essere controllato e/o amministrato e/o rappresentato da un soggetto sanzionato e di non avere rapporti lavorativi e commerciali con soggetti sanzionati (es. fornitori e/o clienti e/o agenti); di essere consapevole e di accettare che l'eventuale violazione, emersa in sede di verifica dei requisiti, integra per la stazione appaltante il divieto di aggiudicazione/stipula del contratto, con conseguente riformulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 17, comma 5 del codice.

22. di assicurare la conformità del proprio operato alle disposizioni dell'EU AI Act, nell'eventuale utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale connessi all'incarico oggetto dell'affidamento;

23. di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2 del Codice, che l'offerta presentata, sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma di approvigionamento digitale (nel caso di specie Portale Acquisti) indipendentemente da una apposita istanza presentata dal richiedente, e autorizza la Stazione Appaltante ad ostendere l'offerta presentata.

24. dichiara ai sensi dell'art. 35 comma 5 bis del Codice di rendere il consenso del trattamento dati tramite il FVOE 2.0 nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2023 n. 196, fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

25. [eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico] che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita mediante bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n..... intestato a.....presso.....;

26. che il numero dei dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione è il seguente[si rammenta che qualora il numero dei dipendenti indicato sia superiore a cinquanta, occorre presentare, *a pena di esclusione l'ultimo rapporto periodico sulla situazione del*

personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo numero 198/2006 unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, da allegare all'interno dell'apposita sezione nella Busta di Qualifica]

27. dichiara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per tutta la sua durata:

- ✓ di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto, ed ai subappaltatori ai sensi dell'art. 11 del Codice, in conformità all'Allegato I.01 del Codice, il seguente CCNL: Edile indicato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara.

[oppure nel caso di utilizzo di CCNL differente da quello/i indicato/indicati dalla Stazione Appaltante]

- ✓ di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto ed ai subappaltatori, ai sensi dell'art. 11 del Codice il CCNL [indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto] diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante correlato al seguente Codice Ateco rappresentativo dell'attività economia oggetto dell'appalto/subappalto; di garantire, inoltre le medesime tutele del CCNL indicato dalla Stazione Appaltante e la sua equivalenza mediante la sottoscrizione della relazione di equivalenza a comprova, nella quale si esplicita l'equivalenza delle tutele contrattuali tenendo conto di quanto previsto dall'art. 11 comma 4, in conformità all'allegato I.01 con apposita relazione da inserire nella "Busta Economica".

Relativamente alla dichiarazione di cui al punto 2 sopra citato, si rappresenta quanto segue:

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo del codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo

94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Relativamente alla dichiarazione di cui al punto 3 sopra citato, si rappresenta quanto segue.

Nella lettera ufficiale di invio dell'offerta (**Allegato 1**) il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Operatore Economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice e art. 66 comma 1 lett g) del Codice il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara., qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) e d) del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla lettera ufficiale di invio dell'offerta copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria (sia nel caso di avalimento del requisito di partecipazione sia nel caso di avalimento c.d. premiale) rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della lettera ufficiale di invio dell'offerta integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria - nel caso in cui il **contratto di avalimento** sia finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale sia nel caso in cui sia finalizzato a migliorare la propria offerta, allega la seguente documentazione, nella sezione "BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" della Richiesta di Offerta (RDO) identificata come "*di Sola Qualifica*", e nel caso in cui (*nell'ipotesi di avalimento premiale*) l'avalimento sia finalizzato a migliorare la propria offerta tecnica nella sezione "*Risposta Tecnica*" della RdO del Lotto di interesse, allega:

1) la dichiarazione di avalimento;

2) il contratto di avalimento. Il contratto dovrà dimostrare l'effettiva messa a disposizione di risorse di carattere tecnico o professionale tale da giustificare la responsabilità solidale per l'esatto adempimento del concorrente ausiliato e dell'ausiliario.

Nel caso in cui il prestito abbia ad oggetto requisiti di qualificazione certificati da attestazione SOA, l'ausiliario dovrà mettere a disposizione dell'operatore economico **avalente la Direzione Tecnica**, in quanto elemento basilare ed imprescindibile per l'ottenimento dell'attestazione SOA oggetto di avalimento. **Il nominativo del Direttore Tecnico dovrà, dunque, essere presente nell'attestazione SOA** oggetto di avalimento e dovrà essere indicato nel contratto di avalimento nonché nella dichiarazione di avalimento presente *nell'allegato 1 Modello di Lettera Ufficiale di invio dell'offerta* del presente disciplinare.

Nel caso in cui il contratto di avalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e quello finalizzato a migliorare la propria offerta coincidano, il medesimo contratto dovrà essere caricato sia nella sezione "Risposta di Qualifica" della RdO sia nella sezione "Risposta Tecnica" della RdO del Lotto di interesse.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavori e delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 68 comma 2 del Codice, le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 68 comma 2 del Codice, le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., recante

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

- dichiarazione delle categorie di lavori o in caso di appalto misto delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, riportate nella Lettera ufficiale di presentazione dell'offerta (Allegato 1), potranno essere rese tramite la compilazione delle sezioni interne alla lettera

medesima o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell'offerta e sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

16. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO – OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione "BUSTA ECONOMICA" della Richiesta di Offerta RdO presente sul Portale Acquisti ANAS, il Concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta secondo il modello di cui all'**Allegato 4** e contenente tutti i seguenti elementi:

a) **ribasso unico** – espresso in cifre ed in lettere – offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara con 3 (tre) cifre decimali; in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso percentuale offerto indicato in lettere;

b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 108 comma 9 del Codice;

c) Conferma o eventuale diversa indicazione dei **costi della Manodopera** prevista a base d'appalto ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice;

d) Conferma o eventuale diversa indicazione dei **Contratti Collettivi Nazionali applicati** ai propri dipendenti per l'appalto; in caso di difformità con quanto previsto a base di appalto si rimanda a quanto previsto all'art.11 commi 3 e 4, del Codice.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della lettera ufficiale di invio dell'offerta di cui al paragrafo 15.1.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f) del Codice sono considerate **inammissibili** le offerte con ribassi negativi che determinino il superamento dell'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Il Concorrente dovrà fornire, inoltre, all'interno della medesima sezione "BUSTA ECONOMICA" della Richiesta di Offerta (RDO):

a) dichiarazione degli impegni di cui all'art. 102 comma 1 del Codice;

b) allegare i documenti richiamati in ottemperanza all'art. 102 comma 1 del Codice;

In ogni caso, fermo quanto sub lett. c) e d), il concorrente – al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica di cui all'art. 102, comma 2 del Codice in ordine all'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di settore di cui all'art. 102, comma 2 lett. b) e la verifica della congruità dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 36/2023- dovrà presentare apposita documentazione relativa alla gestione della manodopera secondo quanto di seguito precisato.

Nel caso in cui l'appaltatore utilizzasse personale già in organico, dovrà fornire la seguente documentazione:

- Dichiarazioni relative alla gestione della manodopera di cui all'Allegato 4 bis;

- copia conforme all'originale, ai sensi di legge, del Libro Unico del lavoro della società e dei Cedolini - relativi all'ultima mensilità anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte - di ciascuna delle tipologie di figure professionali (operaio comune, operaio qualificato, operaio specializzato, operaio di 4° livello, ecc.), che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto.; - tabella retributiva provinciale riferita ai citati cedolini stipendiali (buste paga) scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it. - copia conforme all'originale, ai sensi di legge, della documentazione ufficiale giustificativa degli eventuali sgravi fiscali di cui beneficia il Concorrente rispetto alla retribuzione del personale già in forza ovvero da assumere.

Nel caso in cui il Concorrente impiegherà, per l'esecuzione dell'appalto, manodopera che sarà assunta specificamente per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, dovrà fornire la seguente documentazione:

- Dichiarazioni relative alla gestione della manodopera di cui all'Allegato 4-bis, corredata dalle dichiarazioni richieste.
- Tabella retributiva provinciale di riferimento scaricabile dal sito www.lavoro.gov.it.
- bozza degli atti contrattuali che verranno utilizzati per l'assunzione delle medesime figure di cui sopra, non in forza presso il Concorrente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte o altra documentazione atta a dimostrare il rispetto dei minimi tabellari.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della lettera ufficiale di invio dell'offerta.

16.1 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica, composta dagli elementi di cui sopra, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente o comunque da soggetto munito di idonei poteri.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell'impresa indicata quale capogruppo, o quale rappresentante del Consorzio o GEIE.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari non ancora costituiti i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.

In caso di Consorzio stabile e in caso di Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro o tra imprese artigiane, i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri del Consorzio.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La selezione della migliore offerta, ai fini dell'aggiudicazione, sarà effettuata con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

Anas, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.lgs. 36/2023, procederà all'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse.

Ai sensi dell'art. 54 comma 2 il metodo per il calcolo della soglia di anomalia, prescelto tra quelli indicato nell'Allegato II.2 è **METODO A**.

Il calcolo della soglia di anomalia sarà svolto con 3 (tre) cifre decimali da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 **si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore cinque.**

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, sottoponendo a verifica di congruità le offerte presentate.

18. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta si terrà presso Anas S.p.A. - Area Gestione Rete Abruzzo, Via dei Piccolomini, 5 67100 L'Aquila ovvero tramite modalità in video conferenza, che sarà tempestivamente comunicata ai concorrenti a mezzo la funzionalità "Messaggi" della RDO, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Anas S.p.A. si riserva comunque la possibilità di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate, che potranno avvenire in presenza o in video conferenza, tramite piattaforma Microsoft Teams.

Gli esiti delle sedute saranno tempestivamente resi noti mediante la funzione messaggistica del Portale.

Il Portale su cui si svolgono le gare telematiche indette da Anas S.p.A. per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai concorrenti e dalla Stazione appaltante.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma *Jaggaer*.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere **all'inversione procedimentale** procedendo all'esame della documentazione amministrativa, del Concorrente risultato primo in graduatoria.

Anas S.p.A. comunicherà, mediante il servizio messaggistica del citato Portale Acquisti e almeno 2 giorni prima della data fissata, lo svolgimento delle operazioni gara. Mediante il servizio di messaggistica del Portale, saranno inoltre comunicati gli esiti delle operazioni condotte entro due giorni lavorativi successivi.

Apertura preliminare buste amministrative

Nella prima seduta il Seggio di gara accerta la presenza *"a sistema"*, delle buste amministrative digitali e procede all'apertura delle stesse al fine di verificare il pagamento del contributo **ANAC versato per la procedura di cui al presente disciplinare**.

Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta economica.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato l'offerta nei termini previsti dal bando di gara.

Il Seggio di gara procede relativamente ad apertura, esame e valutazione delle offerte economiche. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Anas S.p.A. comunicherà, mediante la citata funzionalità "Messaggi" del Portale e almeno 2 giorni prima della data fissata, le modalità di svolgimento delle operazioni gara.

Il Seggio di gara procede ad aprire le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritti nel disciplinare e, successivamente, alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano lo stesso ribasso, il seggio procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3 in apposita seduta.

In qualunque fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il Seggio provvede ad informare, tempestivamente, **il RUP** circa i casi di esclusione da disporre per le motivazioni sotto descritte:

- mancata separazione dell'Offerta Economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle sezioni "RISPOSTA DI QUALIFICA" della RdO;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'art. 70 comma 4, del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara od offerte risultate anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70 comma 4, del Codice, in quanto, ad esempio, il Seggio ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che l'Offerta Economica presentata ha superato l'importo a base di gara, oppure nel caso in cui l'offerta il cui contenuto è riferito ad altra RdO;

La Stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice, a comunicare le esclusioni rilevate dal Seggio durante la valutazione delle offerte e disposte dal RUP ai sensi dell'allegato I.2, art. 7 lett. d) del Codice.

Successivamente alla formulazione della graduatoria, e laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, qualora se ne verifichino le condizioni, il Seggio procede, tenuto conto delle prestazioni oggetto del contratto, relativamente all'offerta del primo risultato in graduatoria, a verificare quanto dichiarato dal Concorrente nell'allegato 4 e nell'allegato 4Bis per i seguenti aspetti:

- a) **oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro**, nel caso in cui il Concorrente abbia dichiarato un valore inferiore rispetto all'applicazione del coefficiente 0.0075 (fonte ITACA, tabella 1) applicato all'importo complessivo a base di appalto, al netto dei costi per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008;
- b) **importo della manodopera**, nel caso in cui il Concorrente abbia dichiarato un importo per la manodopera per i lavori **uguale o inferiore al 5% rispetto a quanto previsto a base di gara**;
- c) **l'attendibilità degli impegni assunti** ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett b) del Codice, nel caso in cui il Concorrente, abbia dichiarato di applicare il/i Contratto/i collettivo/i nazionale indicato/i dalla Stazione appaltante a base di appalto;
- d) **l'equivalenza delle tutele** nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato di applicare un diverso Contratto/i collettivo/i nazionale indicato/i dalla Stazione appaltante (allegato 8 – Relazione di equivalenza delle tutele);
- e) **l'attendibilità degli impegni assunti** dall'operatore economico a quanto richiesto **dall'art. 9 del presente Disciplinare** e all'art. 102 del Codice riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Al ricorrere delle condizioni di cui al **punto a)**, il Concorrente dovrà fornire tutti gli elementi utili alla verifica dei propri costi aziendali della sicurezza che lo stesso ha indicato nella "tabella dell'allegato 4".

Le verifiche saranno condotte sulla base delle "Prime indicazioni operative relative alla verifica della congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti pubblici" – edizione febbraio 2015 – emesse dall'Istituto per l'Innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (ITACA).

Al ricorrere delle condizioni di cui al **punto b)**, in riferimento ai costi della manodopera, il Concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

- Relazione esplicativa del diverso valore della manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice che illustri, tra l'altro, l'eventuale organizzazione aziendale che ha reso possibile un minore importo della manodopera rispetto a quanto stabilito a base di appalto.

Le verifiche saranno condotte con le modalità di cui all'art. 110 del Codice e l'eventuale documentazione dovrà essere trasmessa mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà contenere dettagliata relazione giustificativa che illustri, tra l'altro, l'eventuale organizzazione aziendale che ha reso possibile un minore importo della manodopera rispetto a quanto stabilito a base di appalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui al punto c) il concorrente dovrà fornire tutti gli elementi utili alla verifica dell'attendibilità degli impegni assunti sulla base di quanto dichiarato nell'allegato 4-bis.

Nello specifico, in caso di applicazione dei **CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI dei LAVORATORI** previsti a base d'appalto, il Concorrente dovrà produrre quanto segue:

- libro unico del Lavoro (LUL);
- buste paga dei livelli professionali impiegati;

Le indicazioni e giustificazioni prodotte dal Concorrente dovranno tener conto che:

1. quanto dichiarato nell'offerta economica relativamente al costo della manodopera è immodificabile;
2. deve essere garantito il rispetto dell'applicazione dei minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle Ministeriali del Costo Medio Orario minimo provinciali ove ricade l'intervento.

In caso di verifica negativa a quanto sopra esposto, potranno essere richieste giustificazioni e qualora **non siano ritenute valide, verrà attivata la procedura di valutazione di congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 110 del Codice.**

Inoltre, si procede ad analizzare **l'equivalenza delle tutele** del precedente **punto d)**, sulla base di quanto dichiarato nell'allegato 8 – Relazione di equivalenza delle tutele, nel caso in cui il primo classificato abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale **diverso** rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante.

In relazione alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate **di cui al punto e)**, si procederà a verificare l'attendibilità degli impegni assunti dall'operatore economico,

Fermo restando quanto sopra, ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti o documentazione a comprova in merito alle dichiarazioni rese negli allegati previsti a base di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche e della procedura di valutazione della congruità dell'offerta, si procede all'esclusione, e nei casi previsti dalla vigente normativa, alla segnalazione all'ANAC, ed al conseguente incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede alla **riformulazione** della graduatoria secondo le modalità sopra indicate. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede, nelle modalità sopra dette, scorrendo ulteriormente la graduatoria.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore cinque, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in base al Metodo A di cui all'allegato II.2.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, sottoponendo a verifica di congruità le offerte presentate in base alla procedura sotto descritta.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, qualora si verifichino contemporaneamente le condizioni di seguito previste si procederà alla verifica della congruità di quanto indicato in offerta.

Di seguito gli elementi specifici ex art. 110 del Codice:

1. qualora venga indicato un importo complessivo per gli **oneri aziendali della sicurezza** inferiore all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente 0.0075 (previsto nelle indicazioni operative sulla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza di ITACA del 19 febbraio 2015, che si intendono qui integralmente richiamate) all'importo complessivo a base di appalto, al netto degli oneri della sicurezza;

2. qualora venga indicato un importo complessivo della manodopera uguale o inferiore al 5% della manodopera complessivamente indicata a base di gara per lavori e per servizi.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, avvalendosi di struttura di supporto istituita ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

All'avvio della fase di verifica, la documentazione necessaria potrà essere richiesta a tutti i concorrenti le cui offerte sono risultate anormalmente basse.

Ai sensi della art. 110 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 la suddetta verifica verrà svolta anche con riferimento ai costi della manodopera e ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che dovranno essere indicati nell'offerta economica ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

I giustificativi prodotti in fase di verifica di congruità dell'offerta hanno valore negoziale.

Le giustificazioni proposte dal Concorrente – comprese le eventuali offerte commerciali - dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- dovranno essere compatibili con le necessità tecniche delle lavorazioni;
- dovranno ottemperare alle prescrizioni amministrative (anche locali) vigenti;
- dovranno riportare esplicito riferimento alla gara;
- dovranno essere indirizzate al Concorrente;
- dovranno essere firmate in calce dal noleggiatore;
- dovranno esplicitare la presenza di mano d'opera e se trattasi di noleggio a caldo o a freddo;
- dovranno essere privi di correzioni.

Il Concorrente dovrà fornire, perciò, l'attestazione dell'effettiva disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera per la fornitura dei materiali e dei manufatti, necessari per la corretta esecuzione e per tutta la durata dei lavori da allegare ai giustificativi per tutti i vari aspetti di verifica dell'anomalia (acquisizione di materie prime e semilavorati, depositi e discariche, trasporti, ecc.).

Criteri a base del sub procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse:

- Analisi dei costi;
- Quantità (Produttività e/o incidenze);
- Mano d'opera;
- Materiali utilizzati;
- Depositi e discariche;
- Mezzi d'opera, impianti, macchinari ed attrezzature;
- Trasporti;
- Spese generali e oneri a carico dell'appaltatore;
- Utile d'Impresa.

La documentazione dovrà essere trasmessa in caso di avvio delle procedure di valutazione delle offerte anomale, mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà contenere dettagliata relazione giustificativa, sottoscritta digitalmente.

L'Avvio della fase di verifica, al ricorrere di presupposti di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, del Codice, potrà avvenire contestualmente alla seduta di apertura delle offerte economiche, mediante invio di apposita richiesta, trasmessa a mezzo della funzione messaggistica del Portale Acquisti Anas.

Considerato che il costo della manodopera deve essere determinato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori

e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, Anas per le valutazioni durante la verifica dell'offerta anomala, prenderà a riferimento quanto rilevato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per la provincia di esecuzione dei lavori (<http://www.lavoro.gov.it> sez. Analisi economiche e del costo del lavoro) aggiornate all'ultimo rilevamento rispetto alla data di scadenza dell'offerta. Il costo della manodopera da adottare è quello più alto fra le Province interessate all'esecuzione dei lavori.

Qualora l'appaltatore voglia prendere come riferimento le Tabelle Ministeriali del Costo Medio Orario Minimo diverse da quanto sopra indicato, egli dovrà opportunamente motivarne la scelta (tenuto conto delle relative spese aggiuntive quali trasferte, vitto, alloggio).

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Anas S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

Il portale su cui si svolgono le gare telematiche in indette da Anas S.p.A. per l'acquisizione di beni, servizi e lavori nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai Concorrenti e dalla stazione appaltante.

Anas S.p.A. comunicherà, mediante funzionalità "messaggi" del Portale almeno 2 giorni prima della data fissata, le modalità di svolgimento delle operazioni di gara.

Conclusa l'eventuale fase di verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice, la Stazione appaltante, mediante il Seggio di gara, procede in relazione al soggetto che è risultato primo in graduatoria:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare,

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Il Seggio di Gara provvede a:

- a) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- b) disporre le ammissioni dei concorrenti alla procedura
- c) proporre al RUP le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni;

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

In quest'ultimo caso, il concorrente dovrà fornire una relazione e la relativa documentazione a comprova, nella quale esplicita l'equivalenza delle tutele contrattuali tenendo conto di quanto indicato all'art.110 del Codice comma 4 lett. a) e comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, **decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione**, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità

di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

ANAS S.p.A. si riserva di non procedere all'aggiudicazione efficace nei confronti degli operatori economici che risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie, direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento.

Costituisce causa ostativa all'efficacia dell'aggiudicazione la sussistenza nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, alla data di effettuazione della verifica.

Non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di pubblicazione del bando/ presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della suddetta verifica.

Verranno valutate, altresì, le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle ex art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii, tenendo conto delle ulteriori misure restrittive economiche ed individuali adottate con Regolamento UE 269/2014 ss.mm.ii., con Regolamento (UE) 2024/1485 con Decisione (PESC) 2024/1744 e con Decisione (PESC) 2024/1738.

A tal fine, al concorrente risultato primo in graduatoria verrà richiesta la seguente dichiarazione:

"di non essere un operatore economico di un Paese terzo che non sia firmatario degli accordi richiamati dall'articolo 69 del Codice. Dichiaro e garantisce, inoltre, che né l'offerente né il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori dell'offerente è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell'Unione Europea e/o della Repubblica Italiana.

[In merito alle misure restrittive Russia/Bielorussia] , L'offerente dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii., al Reg. UE 269/2014, al Reg. (UE) 2024/1485, alla Decisione (PESC) 2024/1744 e alla Decisione (PESC) 2024/1738 i.e. di non essere:

- a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia sotto il controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50%;
- b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a);

oppure

- *una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b).*

Ciascun concorrente si obbliga, con la partecipazione alla presente procedura di gara, a prevedere, nel caso di aggiudicazione, il medesimo impegno nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b, c e d del Codice,

nei confronti dei soggetti consorziati designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto, anche quale subfornitori di beni o servizi, in catena di fornitura, ed anche nel caso di affidamenti non soggetti al protocollo di legalità.

Al momento del controllo dei requisiti ex art. 17, comma 5 del Codice, ANAS S.p.A. verifica, in particolare, che:

- 1) l'offerente non sia destinatario di Sanzioni Economiche Finanziarie, né direttamente né indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento;
- 2) la sussistenza di qualsivoglia situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, quella di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii.

A tal fine, la stazione appaltante acquisisce apposita dichiarazione dall'offerente risultato primo in graduatoria con riserva di effettuare una verifica delle condizioni, di fatto e di diritto, in essa contenute attraverso i mezzi ritenuti più adeguati, inclusi l'effettuazione di uno *screening* delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie e/o l'acquisizione dei dati sulla composizione proprietaria e di controllo dell'offerente.

*[NB: Per **Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie** si intendono gli elenchi di soggetti (persone fisiche o giuridiche) sottoposte a congelamento dei fondi e risorse economiche o ad altre restrizioni finanziarie, commerciali o operative derivanti dall'applicazione di Sanzioni Economiche e Finanziarie.]*

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'A.N.AC., ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 18 del Codice.

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la cauzione definitiva e le polizze previste.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per scrittura privata mediante firma digitale, ex art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo "USB" rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Trova applicazione al presente appalto quanto previsto all'art. 125, comma 1, del Codice, in tema di anticipazione del prezzo. Nello specifico si precisa che **l'anticipazione del prezzo** sarà calcolata in misura **pari al 20%** sul valore del contratto di appalto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, come sopra riportato, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva pari al 5%** dell'importo contrattuale secondo lo schema tipo di cui all'art. 117 comma 12 del Codice.

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Detta garanzia deve essere prodotta secondo la seguente modalità:

emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Si precisa che l'operatore economico, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

All'atto dell'esame della documentazione presentata, la Stazione Appaltate procederà:

- alla verifica che **la compagnia di assicurazioni** che ha emesso la garanzia risulti iscritta presso l'IVASS, nell'apposita sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;
- alla consultazione **dell'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS** sui casi di contraffazione accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
- alla consultazione dei **comunicati stampa**, pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS, con cui viene data notizia del rilascio di polizze contraffatte, delle compagnie di assicurazione fallite o poste in liquidazione o sottoposte a misure di rigore dall'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
- alla consultazione del sito **istituzionale della Banca d'Italia**, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio.
- ai fini della veridicità della firma apposta sulle garanzie, **alle verifiche secondo le modalità previste dalla Circolare IVASS prot. 3622/24 del 04.01.2024** e dalla Delibera ANAC n. 606/2023, mediante accesso al sito web della compagnia assicurativa ovvero mediante richiesta alla medesima compagnia emittente di attestazione di autenticità e veridicità della polizza presentata.

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'appalto, non è consentita la sostituzione della garanzia con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento di cui all'art. 117 comma 4.

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del contratto d'appalto e all'acquisizione dei documenti e disegni di progetto con relative copie.

Il contratto è inoltre soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore è inoltre obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei servizi, a costituire e consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice anche una **polizza di assicurazione che copra i danni subiti** dalla medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

La polizza dovrà essere munita di firma legalizzata da parte di notaio o pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 1, lett. l), e 30 del D.P.R. 445/00, che attesti espressamente l'identità personale, la qualifica ed il possesso dei necessari poteri di firma dell'assicuratore.

L'importo della suddetta polizza corrisponde all'importo del contratto stesso.

Tale polizza deve assicurare l'Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

L'esito della procedura di Gara (con l'elenco delle imprese partecipanti alla procedura medesima, l'aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 85 del Codice.

Nelle ipotesi previste dall'art. 124 comma 1 del Codice, ANAS interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori nel caso in cui il RUP ne accerti la possibilità tecnica ed economica. In tali casi l'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore interpellato.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della citata legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. FRAMEWORK ANTI-CORRUPTION DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore presso "ANAS S.p.A." e disponibile in rete sul sito <http://www.stradeanas.it> nell'apposita sezione "Governance e Trasparenza – documenti societari".

L'Aggiudicatario è a conoscenza che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e che applica il Framework *Anti-Corruption* del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, costituito dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale www.stradeanas.it, nella sezione "Governance e trasparenza - Documenti societari": Codice Etico di Gruppo, Policy Anti-Corruption di Gruppo, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.

231/2001 e Modello di Gestione Anti-Corruption che, in ANAS, prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del MOG 231.

Dichiara, altresì, di essere edotto e di accettare principi e doveri contenuti nei documenti predetti e si impegna al rispetto degli stessi nello svolgimento della prestazione.

L'appaltatore è inoltre consapevole che con la partecipazione alla presente procedura di gara, lo stesso è obbligato a trasferire il medesimo obbligo nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b, c e d, nei confronti dei soggetti consorziati designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto in catena di fornitura, anche nel caso di affidamenti non soggetti al protocollo di legalità.

25.ACCESO AGLI ATTI

Al fine di assicurare l'esercizio del diritto di accesso così come previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, comprensivi dei dati personali in essi contenuti, sono resi disponibili, indipendentemente da una istanza formale avanzata, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice (nel caso di specie "Il Portale Acquisti"). a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti sopra indicati, nonché le offerte dagli stessi presentate.

In ogni caso, verranno oscurati eventuali dati sensibili/giudiziari contenuti nella documentazione amministrativa e afferenti a reati non rilevanti ai sensi degli artt. 94 -95 e 98 del Codice.

Ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 35 del Codice, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Successivamente al quinto classificato, il Concorrente interessato a visionare ed estrarre copia della documentazione di gara e dell'offerta degli altri concorrenti, dovrà trasmettere la relativa richiesta per il tramite area "Messaggi" della RDO, apponendo la "Classificazione Messaggio" "Accesso agli Atti".

L'operatore economico riceverà la documentazione richiesta e le risposte della Stazione Appaltante attraverso la medesima area "Messaggi" della RDO.

Considerato il meccanismo dell'inversione procedimentale, verranno rese disponibili solo quelle buste di qualifica che sono state oggetto di valutazione da parte del Seggio all'uopo nominato.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (*know-how*).

In caso di mancata presentazione della sopra citata documentazione secondo le modalità indicate, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice, la Stazione appaltante procederà all'ostensione integrale della documentazione.

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento, sulle quali la Stazione Appaltante si determinerà per l'accoglimento o il rigetto dandone evidenza nella comunicazione di aggiudicazione efficace.

A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

Nel caso di accoglimento della richiesta di oscuramento, la Stazione Appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. In caso di rigetto della richiesta di oscuramento, solo decorso il termine per l'impugnazione della decisione, la Stazione appaltante rende disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro territorialmente competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Anas si impegna a trattare i dati personali, nell'ambito e per le finalità connesse alle attività di selezione degli Operatori Economici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

In particolare, Anas si impegna a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto mediante pubblicazione nella sezione Privacy del sito istituzionale www.stradeanas.it.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE

Dott. Antonio Mercurio

Allegati al disciplinare di gara

Allegato 1 – Lettera di invio dell'offerta - RDO Negoziata

Allegato 2 – Linee Guida ai comportamenti ambientali

Allegato 3 - Stato di famiglia

Allegato 4 - Dichiarazione di offerta economica

Allegato 4 bis - Dichiarazione ex art. 11 e 102

Allegato 5 – Schema di contratto

Allegato 6 - Istruzioni Jaggaer Company

Allegato 7 - Trattamento dei dati

Allegato 8 - Relazione di Equivalenza

Allegato 9 - Manuale DGUE_operatore economico

Allegati tecnici di Progetto

001 - Elenco elaborati

002 - Relazione generale

003- Planimetria inquadramento

004 - Corografia

005 - Planimetria su Catastale

006 - Planimetria su ortofoto

007 - Relazione paesaggistica semplificata

008 - Planimetria barriere di sicurezza

009 - Piano di sistemazione stradale

010 - Relazione strutturale impalcato

011 - Stato attuale

012 - Stato di progetto

019 - Relazione smaltimento acque di piattaforma

020 - PSC e Analisi e valutazione dei rischi

021 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

022 - Stima dei costi della sicurezza

023 - Elenco prezzi della sicurezza

024 - Cronoprogramma

025 - Layout di cantiere

026 - Cantierizzazione - fasi di lavoro

027 - Planimetria sottoservizi

028 - Relazione interferenze sottoservizi

029 - Computo metrico estimativo

030 - Elenco prezzi

013 - Carpenteria metallica impalcato

014 - Armature soletta

015 - Sezioni impalcato

016 - Carpenteria armature pulvini e baggioli

017 - Appoggi Giunti ritegni sismici

018 - Smaltimento acque

031 - Quadro incidenza manodopera

032 - Piano di manutenzione

033 - Capitolato norme generali

034 - Capitolato norme tecniche

035 - Piano particellare d'esproprio

036 - Planimetria PPE